

Civile Sent. Sez. L Num. 80 Anno 2019
Presidente: PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI
Relatore: PONTERIO CARLA
Data pubblicazione: 04/01/2019

ORDINANZA

sul ricorso 11491-2017 proposto da:

COMPAGNIA AEREA ITALIANA S.P.A. (già Alitalia -
Compagnia Aerea Italiana S.p.A.) in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA DELLE TRE MADONNE 8, presso
lo studio degli avvocati MAURIZIO MARAZZA, MARCO
MARAZZA, DOMENICO DE FEO che la rappresentano e
difendono unitamente all'avvocato ENZO MORRICO,
giusta delega in atti;



- ricorrente -

contro

COMINATI ROBERTO, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR
presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI

CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati
MARIO FEZZI e STEFANO CHIUSOLO, giusta delega in
atti;

- **controricorrente** -

nonchè contro

ALITALIA - SOCIETA' AEREA ITALIANA S.P.A.;

- **intimata** -

nonchè da: ricorso successivo senza numero di R.G.

ALITALIA - SOCIETA' AEREA ITALIANA S.P.A., in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA DELLE TRE MADONNE 8, presso
lo studio degli avvocati MARCO MARAZZA, MAURIZIO
MARAZZA, DOMENICO DE FEO, che la rappresentano e
difendono unitamente all'avvocato ENZO MORRICO,
giusta delega in atti;

- **ricorrente successivo** -

contro

COMINATI ROBERTO, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR
presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI
CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati
MARIO FEZZI e STEFANO CHIUSOLO, giusta delega in
atti;

- **controricorrente al ricorso successivo** -

- contro -

COMPAGNIA AEREA ITALIANA S.P.A. (già Alitalia -
Compagnia Aerea Italiana S.p.A.) - intimata -

avverso la sentenza n. 595/2017 della CORTE D'APPELLO
di MILANO, depositata il 07/03/2017 R.G.N. 1897/2016.

udita la relazione della causa svolta nella camera
di consiglio del 10/12/2018 dal Complesso dott. Carla Integre;



Rilevato che:

1. con sentenza n. 595 pubblicata il 7.3.2017, la Corte d'appello di Milano ha respinto i reclami proposti, in separati procedimenti poi riuniti, da Compagnia Aerea Italiana s.p.a. (d'ora in avanti, C.A.I.) e da Alitalia Società Aerea Italiana s.p.a. (d'ora in avanti, S.A.I.) avverso la sentenza di primo grado che, respingendo l'opposizione delle due società, aveva confermato l'ordinanza conclusiva della fase sommaria con cui era stato dichiarato improduttivo di effetti il licenziamento intimato a Cominati Roberto dalla C.A.I., non identificabile come datrice di lavoro del predetto;

2. la Corte d'appello ha dato atto di come il lavoratore fosse stato licenziato una prima volta dalla C.A.I. in data 8.7.2011; che tale licenziamento era stato dichiarato illegittimo dalla Corte d'appello di Milano, con sentenza n. 729 del 2015, con condanna della società alla reintegra del dipendente; che con sentenza n. 1285 del 28.4.16 il Tribunale di Milano, adito dal Cominati, aveva accertato il passaggio del rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 2112 c.c., alle dipendenze di S.A.I. fin dal 2014 e condannato quest'ultima ad assumere, anche formalmente, il predetto in qualità di pilota; che con lettera dell'11.1.16 la C.A.I. aveva intimato al lavoratore un secondo licenziamento per giustificato motivo oggettivo in ragione della soppressione del posto di lavoro in cui lo stesso avrebbe dovuto essere reintegrato in esecuzione della sentenza n. 729 del 2015;

3. la Corte di merito, per quanto ancora rileva, respinte le eccezioni di improcedibilità (sul rilievo del corretto ricorso al rito di cui alla L. n. 92 del 2012 avendo il Cominati impugnato il licenziamento del 2016), e di difetto di legittimazione passiva della S.A.I. (riconosciuta dalla sentenza n. 1285 del 2016 come datrice di lavoro del predetto fin dall'epoca della cessione d'azienda risalente al 2014), ha ritenuto che l'accertamento del passaggio del rapporto di lavoro del Cominati alle dipendenze della S.A.I. fin dal 2014, oggetto della sentenza del Tribunale n. 1285 del 2016 dotata di provvisoria efficacia esecutiva, consentisse di escludere in capo alla C.A.I. la qualifica di parte datoriale alla data di intimazione del secondo licenziamento; ha considerato irrilevante il fatto che quest'ultimo fosse stato intimato (11.1.16) prima della pronuncia sul passaggio del rapporto di lavoro in capo alla cessionaria (sentenza del 28.4.16), ritenendo

che l'accertamento contenuto in tale pronuncia decorresse dal 2014, data di cessione dell'azienda;

4. avverso tale sentenza hanno proposto separati ricorsi per cassazione la C.A.I. e la S.A.I., affidati rispettivamente a due e tre motivi, cui ha resistito con controricorso il lavoratore; i ricorsi sono stati riuniti ai sensi dell'art. 335 c.p.c.;

5. tutte le parti hanno depositato memoria, ai sensi dell'art. 380 bis.1. c.p.c..

Considerato che:

6. col primo motivo di ricorso la C.A.I. ha censurato la sentenza, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., per violazione e falsa applicazione degli artt. 2909 c.c., 431 e 112 c.p.c.;

7. ha sostenuto come l'accertamento contenuto nella sentenza n. 1285/16 del Tribunale di Milano non passata in giudicato non potesse essere posto a fondamento della pronuncia oggetto del presente ricorso;

8. ha sottolineato la contraddittorietà in cui sarebbe incorsa la Corte d'appello di Milano per avere, con la sentenza n. 729 del 2015 (nelle more divenuta definitiva, a seguito del rigetto del ricorso per cassazione deciso con sentenza n. 14826 del 2018), dichiarato l'illegittimità del primo licenziamento (2011) e disposto la reintegra del lavoratore presso la datrice C.A.I.; con la sentenza oggetto del presente ricorso, preso atto degli effetti della cessione di azienda dalla C.A.I. alla S.A.I. a decorrere dal 2014, ha invece ritenuto che la società C.A.I. fosse priva della qualifica di datrice di lavoro del Cominati, con conseguente declaratoria di inefficacia del secondo licenziamento intimato nel 2016;

9. ha dedotto la violazione dell'art. 132 n. 4 c.p.c. per non essere desumibili dalla sentenza le ragioni sottese alla carenza del potere di recesso della C.A.I. in relazione al secondo licenziamento;

10. col secondo motivo di ricorso la C.A.I. ha censurato la sentenza, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti;

11. ha sostenuto come la Corte di merito avesse del tutto omesso di considerare le ragioni sottese al licenziamento del 2016, intimato (non a causa

del trasferimento di azienda ma) per giustificato motivo oggettivo legato alla cessazione di ogni attività di operatore aeronautico, con impossibilità di impiego del Cominati svolgente mansioni di pilota di prima;

12. col primo motivo di ricorso la S.A.I. ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 48, L. n. 92 del 2012 nonché dell'art. 2909 c.c., rilevando come la domanda del lavoratore, in quanto fondata su fatti costitutivi diversi da quelli posti a base del licenziamento e coinvolgenti l'avvenuta cessione di azienda, non rientrasse tra quelle proponibili secondo il rito c.d. Fornero;

13. ha, comunque, dedotto la violazione dell'art. 2909 c.c. per avere la Corte di merito erroneamente ritenuto che l'accertamento del passaggio del rapporto di lavoro da C.A.I. a S.A.I. facesse stato tra le parti;

14. col secondo motivo di ricorso la S.A.I. ha censurato la sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 32, L. n. 183 del 2010, per avere la Corte di merito ritenuto inconferente l'eccezione di decadenza della domanda del Cominati volta all'accertamento del rapporto di lavoro alle dipendenze della medesima S.A.I.;

15. col terzo motivo di ricorso, la S.A.I. ha censurato la sentenza per omessa motivazione in ordine agli accordi di cessione e violazione e falsa applicazione degli artt. 24 Cost., 81 c.p.c. e 2909 c.c.;

16. ha dedotto come la Corte di merito avesse omesso di verificare la titolarità del rapporto di lavoro in capo alla S.A.I., ritenendo erroneamente assorbita l'eccezione di difetto di legittimazione passiva in ragione della sentenza di merito intervenuta, benché non definitiva;

17. il primo motivo di ricorso della C.A.I. può essere esaminato unitamente al terzo motivo di ricorso della S.A.I., in quanto essi investono il problema dei rapporti tra la causa in oggetto e quella decisa con la sentenza del tribunale di Milano;

18. entrambi i motivi sono infondati, dovendosi tuttavia integrare la motivazione in diritto adottata dalla Corte di merito, ai sensi dell'art. 384, u.c., c.p.c.;

19. occorre anzitutto precisare l'esistenza tra i due giudizi, ed i rapporti giuridici oggetto delle relative pronunce, di un nesso di pregiudizialità-

dipendenza; la sentenza del Tribunale di Milano, emessa nella causa pregiudicante, ha accertato il passaggio del rapporto di lavoro del Cominati dalla cedente C.A.I alla cessionaria S.A.I a far data dal 2014; la seconda sentenza, emessa nella causa pregiudicata, ha dichiarato privo di effetti il licenziamento intimato nel 2016 dalla C.A.I. che, a quella data, non era più di datrice di lavoro del Cominati;

20. il fenomeno della connessione per pregiudizialità-dipendenza è disciplinato dall'art. 34 c.p.c. e trova regolamentazione negli artt. 295 e 337 c.p.c. quanto alla sospensione dei giudizi;

21. l'art. 34 c.p.c. ammette come regola generale che il giudice della causa dipendente possa conoscere della causa o questione pregiudiziale *incidenter tantum*, con efficacia limitata al processo relativo alla causa dipendente;

22. sul problema della sospensione, questa Corte, con orientamento costante, ha statuito che quando tra due giudizi esiste un rapporto di pregiudizialità e quello pregiudicante è stato definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato è possibile solo ai sensi dell'art. 337 c.p.c. e non opera la sospensione necessaria di cui all'art. 295 c.p.c., limitata ai casi in cui la sospensione del giudizio sulla causa pregiudicata sia imposta da una disposizione specifica ed in modo che debba attendersi che sulla causa pregiudicante sia pronunciata sentenza passata in giudicato (ad esempio, nel caso previsto dall'art. 75, comma 3, c.p.p.), (Cass. Ord. n. 17936 del 2018; Cass. n. 26251 del 2017; Cass. n. 4442 del 2017; Cass. n. 13823 del 2016; Cass. n. 6207 del 2014; Cass. n. 21505 del 2013; Cass., S.U., n. 10027 del 2012);

23. in particolare, le Sezioni Unite, con la sentenza n. 10027 del 2012, hanno riconosciuto un ruolo decisivo, nell'interpretazione sistematica della disciplina del processo, alla disposizione di cui all'art. 282 c.p.c. ed hanno sostenuto: "Col riconoscere provvisoria esecutività tra le parti alla sentenza di primo grado il legislatore ha determinato una cesura tra la posizione delle parti in controversia tra loro nel giudizio di primo grado - che è tendenzialmente paritaria e solo provvisoriamente alterabile da misure anticipatorie o cautelari - e la situazione in cui le stesse parti vengono poste dalla decisione del giudice di primo grado, che

conosciuta la controversia, dichiara lo stato del diritto tra loro. L'ordinamento, anche allo scopo di scoraggiare il protrarsi della lite, che al contrario risulterebbe favorito, se all'impugnazione si attribuisse l'effetto d'un ripristino delle posizioni di partenza, proclama il valore del modo di composizione della controversia, che è dichiarato conforme a diritto dal giudice, terzo ed imparziale (art. 111 Cost., comma 2). Il diritto pronunciato dal giudice di primo grado qualifica la posizione delle parti in modo diverso da quello dello stato originario di lite e giustifica sia l'esecuzione provvisoria, quando a quel diritto si tratti di adeguare la realtà materiale, sia l'autorità della sentenza di primo grado nell'ambito della relazione tra lite sulla causa pregiudiziale e lite sulla causa pregiudicata. Salvo che l'ordinamento non esprima in casi specifici una valutazione diversa, imponendo che la composizione della lite pregiudicata debba attendere il giudicato sull'elemento di connessione tra le situazioni giuridiche collegate e controverse, è da intendere che sia ancora al giudice che l'ordinamento rimetta, graduandolo in vario modo, il compito di valutare, tenuto conto degli elementi in base ai quali la controversia è riaperta attraverso l'impugnazione, se l'efficacia della sentenza pronunciata sulla lite pregiudicante debba essere sospesa (art. 283 cod. proc. civ.) o se la sua autorità debba essere provvisoriamente rifiutata (art. 337 c.p.c., comma 2) in questo caso attribuendo al giudice del giudizio sulla lite pregiudicata il potere di sospenderlo”;

24. secondo le Sezioni Unite citate, l'istituto della sospensione necessaria di cui all'art. 295 c.p.c. trova applicazione, oltre che nelle ipotesi di pregiudizialità in senso tecnico-giuridico (Cass. n. 16995 del 2007), nei casi di incertezza sul rapporto pregiudicante per essere i fatti su cui lo stesso si fonda ancora controversi in quanto non accertati con una sentenza, benché impugnabile;

25. nei casi di pregiudizialità logica, il giudizio sulla causa pregiudicata può basarsi sull'accertamento che sulla questione comune alle due cause si è potuto raggiungere nella causa pregiudicante tra le stesse parti, attraverso l'esercizio della giurisdizione, cioè attraverso la pronuncia di primo grado e ciò sul rilievo che “la duplice connessa circostanza che la decisione del primo giudice giustifichi a questo punto il passaggio alla sua esecuzione coattiva se pur provvisoria e il correlativo progressivo restringersi degli elementi di novità suscettibili di essere

introdotti nel giudizio di impugnazione consente di ritenere che l'ordinamento si appaghi ora in linea generale del risparmio di attività istruttoria e preferisca all'attesa del giudicato la possibilità che il processo sulla causa dipendente riprenda assumendo a suo fondamento la decisione, ancorché suscettibile di impugnazione, che si è avuta sulla causa pregiudicante, perché, come si è detto, essendo il risultato di un accertamento in contraddittorio e provenendo dal giudice, giustifica la presunzione di conformità a diritto" (in senso conforme, Cass. Ord. n. 17936 del 2018; Cass. n. 26251 del 2017; Cass. n. 13823 del 2016; Cass. n. 6207 del 2014; Cass. n. 21505 del 2013);

26. tale ricostruzione poggia su una interpretazione letterale (e non secondo l'origine storica) dell'art. 337 c.p.c. quale norma che considera la sentenza impugnabile, pronunciata nella causa pregiudicante, dotata di autorità idonea a vincolare il giudice di un altro processo; questi, infatti, può in via discrezionale sospendere il giudizio se la sentenza la cui autorità è invocata è fatta oggetto di impugnazione;

27. la lettura sistematica di cui alla citata sentenza delle Sezioni Unite non reca il rischio di giudicati contraddittori in ragione di quanto previsto dall'art. 336, comma 2, c.p.c. secondo cui "la riforma o la cassazione estende i suoi effetti ai provvedimenti e agli atti dipendenti dalla sentenza riformata o cassata"; questa disposizione, che disciplina l'effetto espansivo esterno delle sentenze, trova applicazione, tra l'altro, anche ai fini della regolamentazione dei rapporti fra le sentenze non definitive (sull'an) e quelle definitive (sul quantum), poiché la riforma o la cassazione della sentenza non definitiva determina l'immediata e automatica caducazione di diritto delle statuizioni contenute nella sentenza definitiva, dipendenti dalla pronuncia riformata o cassata;

28. in particolare questa Corte ha stabilito che nel caso in cui fra il *dictum* della sentenza non definitiva e quello della sentenza definitiva esista un nesso di pregiudizialità logico-giuridica, nel senso che il contenuto del primo è propedeutico per la decisione espressa dalla seconda sentenza, la riforma o la cassazione della sentenza non definitiva si riverberano inevitabilmente sulla sentenza definitiva, anche nel caso in cui, a causa della mancata impugnazione di quest'ultima, si formi sulla stessa un giudicato (solo apparente), poiché

quest'ultima statuizione radica la propria giustificazione formale nella mancata riforma della sentenza non definitiva che ne costituisce l'antecedente necessario (Cass. n. 5006 del 2002; Cass. n. 4844 del 1996; Cass. n. 2188 del 1993; Cass. n. 451 del 1990; Cass. n. 1409 del 1990; sul concetto di giudicato apparente, Cass. SS.UU., n. 1589 del 1990);

29. difatti, poiché la cassazione della sentenza sulla causa pregiudicante (intervenuta nelle more del giudizio di legittimità instaurato avverso la sentenza sulla causa pregiudicata) comporta l'automatica caducazione della pronuncia sulla causa pregiudicata, ai sensi dell'art. 336, comma 2, c.p.c., questa Corte considera inammissibile il ricorso per cassazione proposto contro quest'ultima, in quanto privo di contenuto e di interesse per il venire meno del provvedimento che ne era oggetto, (Cass. n. 17213 del 2015; Cass. n. 1293 del 1986);

30. nel caso di specie, dato il rapporto di pregiudizialità solo in senso logico tra i due procedimenti, non ricorrevano i presupposti per la sospensione necessaria del processo di impugnativa del secondo licenziamento, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., né l'attuale parte ricorrente CAI ha dedotto di aver allegato nel giudizio di appello l'avvenuta impugnativa della sentenza del Tribunale di Milano che aveva riconosciuto il passaggio del rapporto di lavoro in capo alla cessionaria SAI, ai fini della sospensione del processo di cui all'art. 337, comma 2, c.p.c.;

31. la Corte d'appello, nel porre a base della propria decisione l'accertamento contenuto nella sentenza del Tribunale di Milano, emessa nella causa pregiudicante, non ha violato l'art. 2909 c.c. né i principi sopra richiamati in tema di rapporti tra giudizi legati da nesso di pregiudizialità;

32. quanto alle residue censure mosse da C.A.I. col primo motivo di ricorso, occorre premettere come non possa denunciarsi in questa sede la contrarietà della sentenza impugnata rispetto ad altra pronuncia avente efficacia di giudicato tra le stesse parti, rilevante, eventualmente, ai sensi dell'art. 395, comma 1, n. 5 c.p.c. (cfr. Cass. n. 12348 del 2009; Cass. n. 13870 del 1999); parimenti non può trovare ingresso in questa sede la denuncia di contraddittorietà tra precedenti pronunce, diverse da quella impugnata;

33. il rilievo per cui la Corte d'appello di Milano, che si è pronunciata sul primo licenziamento con sentenza n. 729 del 2015, non avrebbe dovuto disporre la

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

reintegra del lavoratore presso la C.A.I. in quanto all'epoca della pronuncia (luglio-ottobre 2015) si era già perfezionata la cessione di azienda in favore della S.A.I., risalente al 2014 secondo quanto statuito dal tribunale di Milano con la sentenza n. 1285 del 2016, attiene a pronunce diverse da quella impugnata e non integra alcuno dei vizi contemplati dall'art. 360 c.p.c.;

34. peraltro, è agevole rilevare come la sentenza del Tribunale risulta emessa in data successiva rispetto alla sentenza d'appello n. 729 del 2015 e come la odierna ricorrente non abbia in alcun modo allegato e documentato che nel procedimento definito con la sentenza da ultimo citata fosse stata sollevata da una delle parti la questione del trasferimento di azienda; anzi, nel ricorso si rimprovera al lavoratore di non aver chiamato in causa la S.A.I. nel giudizio di impugnativa del primo licenziamento, dimenticando che tale causa fu instaurata nel 2012, in epoca di gran lunga anteriore alla cessione d'azienda risalente al 2014;

35. del pari infondata è la censura di contraddittorietà per avere la Corte di merito, da un lato riconosciuto efficacia esecutiva alla sentenza del Tribunale di Milano (n. 1285 del 2016) che ha accertato il passaggio del lavoratore alle dipendenze della cessionaria S.A.I e dall'altro non attribuito valore alla pronuncia della Corte d'appello che, dichiarato illegittimo il primo licenziamento, ha disposto la reintegra del lavoratore presso la C.A.I., così riconoscendola quale datrice di lavoro, in quanto non tiene conto della data in cui le due sentenze sono state pronunciate;

36. neppure può trovare accoglimento la dedotta violazione dell'art. 132 n. 4 c.p.c., per non essere comprensibile l'iter logico seguito dalla Corte di merito nell'affermare che la C.A.I. non fosse identificabile quale datrice di lavoro del Cominati al momento del secondo licenziamento;

37. al riguardo, le Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 8053 del 2014) hanno precisato come, per effetto della novella del 2012, il sindacato di legittimità sulla motivazione debba intendersi limitato al minimo costituzionale, con la conseguenza che l'anomalia motivazionale denunciabile in sede di legittimità è solo quella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante e attiene all'esistenza della motivazione in sé, come risulta dal testo

della sentenza e prescindendo dal confronto con le risultanze processuali, e si esaurisce, con esclusione di qualsiasi rilievo del difetto di "sufficienza", nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili", nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile";

38. si è ulteriormente precisato che di "motivazione apparente" o di "motivazione perplessa e incomprensibile" può parlarsi laddove essa non renda "percepibili le ragioni della decisione, perché consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l'iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talché essa non consenta alcun effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice" (Cass., SS.UU., n. 22232 del 2016);

39. tali elementi non ricorrono nel caso di specie in cui è certamente percepibile il percorso motivazionale seguito dalla Corte territoriale che ha negato la qualifica di datore di lavoro alla società C.A.I. in ragione dell'accertamento contenuto nella sentenza del tribunale di Milano;

40. il rigetto del primo motivo di ricorso proposto da C.A.I. porta a ritenere assorbito il secondo motivo di ricorso, concernente la sussistenza del giustificato motivo oggettivo di recesso e che presuppone logicamente la qualifica di parte datoriale della società C.A.I.;

41. il primo motivo di ricorso della S.A.I. è infondato quanto alla dedotta violazione dell'art. 2909 c.c. per le ragioni già esposte nell'esame dell'analogo motivo di ricorso della società CAI;

42. infondata è anche la censura di improcedibilità della domanda per erronea applicazione del rito di cui alla L. n. 92 del 2012 e ciò per un duplice ordine di ragioni; anzitutto per il rilievo che la domanda proposta dal lavoratore era unicamente quella di impugnativa del (secondo) licenziamento, costituendo il riferimento al passaggio del rapporto di lavoro in capo alla cessionaria (oggetto di accertamento in separato giudizio) solo un argomento a supporto della tesi di inefficacia del recesso per difetto della qualifica di parte datoriale in capo a CAI; inoltre, per non essere stata dedotta alcuna lesione del diritto di difesa o del contraddittorio connessa all'utilizzo del rito cd. Fornero anziché di quello ordinario

del lavoro (cfr. Cass. n. 22075 del 2014; cass. n. 19136 del 2005; Cass. n. 13751 del 2003);

43. il secondo motivo risulta infondato in quanto basato sull'erroneo presupposto della inclusione nell'oggetto di questo procedimento della domanda di accertamento del rapporto di lavoro in capo alla SAI quale cessionaria di ramo d'azienda;

44. per le ragioni svolte, entrambi i ricorsi devono essere respinti, con condanna delle ricorrenti, secondo il criterio di soccombenza, alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo;

45. si dà atto della sussistenza, nei confronti di entrambe le società ricorrenti, dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012 n. 228.

P.Q.M.

La Corte rigetta i ricorsi.

Condanna le ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida per ciascuna in euro 5.000,00 per compensi professionali, in euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis del medesimo art. 13.

Così deciso in Roma nella Adunanza camerale del 10.10.2018.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale